

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULL'ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO SNAI S.P.A.**

**ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 – Correttivo della legge sul
risparmio 28.12.2005 n. 262”**

Lucca:
Via Luigi Boccherini, 39
55016 Porcari (LU)
T. +39.0583.2811
F. +39.0583.281356

Roma:
Via di Settebagni, 384/390
00138 Roma
T. +39.06.88570391
F. +39.06.88570308

Roma:
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
00186 Roma
T. +39.06.68300441/2
F. +39.06.68300445

Milano:
Via Ippodromo, 100
20151 Milano
T. +39.02.482161
F. +39.02.48205419

Signori Azionisti,

come a Voi ben noto, l'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 303/2006 prevede per tutte le società che *"le società iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del presente Decreto, provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28.12.2005, n. 262 e dal presente Decreto entro il 30 giugno 2007"*.

Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ha convocato pertanto l'Assemblea straordinaria che si terrà in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini, 39 in prima convocazione per il giorno **sabato 30 giugno 2007**, alle ore 11,00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **lunedì 2 luglio 2007**, stesso luogo, stessa ora, al fine di procedere all'adeguamento del vigente Statuto alle norme di legge.

Come anche richiesto dall'allegato 3A del Regolamento di attuazione al D.L.vo 24.02.1998 n. 58 concernente la disciplina degli Emittenti, Schema n. 3, in merito alla "Relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo in occasione di modificazioni dello Statuto", di seguito si riportano:

- 1) le variazioni proposte e le relative motivazioni;
- 2) l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente;
- 3) le deliberazioni proposte all'Assemblea straordinaria;
- 4) le informazioni in merito al diritto di recesso: inesistenza della fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte.

In ottemperanza alla Legge 28.12.2005 n. 262 (relativa alle disposizioni sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.L.vo 29.12.2006 n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10.01.2007, nonché al Regolamento Consob così come modificato dalla delibera n. 15915 del 03.05.2007, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale.

E' necessario pertanto che tali modifiche siano poste alla Vostra attenzione anche in considerazione della discrezionalità e opportunità nell'inserimento di alcune di esse.

Di seguito si illustrano le proposte di modifica alle clausole dello Statuto di SNAI S.P.A. e di introduzione di altre *ex novo*, in conformità a quanto esposto (con segno di colore blu) nello schema di confronto allegato alla presente. Si fa presente inoltre che le proposte di modifica dello statuto, di seguito esposte, recano l'indicazione specifica dei commi solo per comodità e semplicità espositiva; lo statuto adottato in seguito alle modifiche, non recherà, come quello attualmente vigente, l'indicazione dei commi.

Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea): si propone l'inserimento del:

- **2° comma**, in base al quale l'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso in quanto tale facoltà è stata introdotta dalla L. 262/2005 all'art. 151 T.U.F. (vige ugualmente anche se non espressamente inserita in Statuto).

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“L’Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso”.

- **4° e 5° comma**, in merito all’integrazione delle materie da trattare in assemblea all’ordine del giorno: la legge 28.12.2005 n. 262 ha introdotto *ex novo* l’art. 126-bis T.U.F. a tutela delle minoranze che prevede la disposizione a *latere*; tuttavia è necessario rilevare che l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (vige ugualmente anche se non espressamente inserita in Statuto).

Il testo proposto del **4° comma** è il seguente:

“I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare”.

Il testo proposto del **5° comma** è il seguente:

Dell’integrazione dell’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’integrazione dell’elenco non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”.

- **7° comma**, che prevede che quando l’assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell’avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati, nonché i relativi criteri di calcolo: tale disposizione deriva dall’applicazione degli art. 147-ter e seguenti del T.U.F. relativo alle regole di elezione degli organi sociali, nonché dall’applicazione dell’art. 144-septies, 2° comma del Regolamento Consob.

Il testo proposto del **7° comma** è il seguente:

“Quando l’Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell’avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo”.

Art. 14 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione): si propone l’inserimento del **2° comma**.

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“L’Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio”.

- **5° comma**, ai sensi dell'art. 147quinquies (T.U.F.) che richiede gli stessi requisiti di onorabilità previsti per i membri del Collegio Sindacale ex art. 148, 4° comma.

Il testo proposto del **5° comma** è il seguente:

“Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall’incarico”.

- **6° e 7° comma**, ai sensi dell'art. 147ter, 4° comma (T.U.F.) che richiede che almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Il testo proposto del **6° comma** è il seguente:

“Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l’indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge” (vige ugualmente anche se non espressamente inserita in Statuto, ma è opportuno evidenziarlo, vista l’importanza della disposizione).

Il testo proposto del **7° comma** è il seguente:

“L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica”.

- **Dei commi dal °8° al 25°**: l’inserimento di tali commi è reso necessario dalla introduzione, dopo l’art. 147-bis (T.U.F.), della Sezione IV-bis “Organi di amministrazione”, tramite la quale vengono apportate talune modifiche in materia di **nomina e requisiti degli amministratori** (nuovi artt. 147-ter, 147-quater e 147-quinquies), prevedendo la partecipazione della minoranza in ciascuno di questi organi nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati; in particolare l’art. 147-ter nonché il Regolamento Emittenti Consob così come modificato dalla delibera n. 15915 del 03.05.2007, introducono una nuova disciplina in materia di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione.

E’ infatti **lo statuto** a dover **espressamente** prevedere che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed eventualmente dallo statuto.

Il testo proposto del **8° comma** è il seguente:

“Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti”.

Il testo proposto del **9° comma**: è il seguente:

“Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob”.

Il testo proposto del **10° comma** è il seguente:

“Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo”.

Il testo proposto del **11° comma** è il seguente:

“Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria”.

Il testo proposto del **12° comma** è il seguente:

“Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità”.

Il testo proposto del **13° comma** è il seguente:

“Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato: 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento”.

Il testo proposto del **14° comma** è il seguente:

“Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori”.

Il testo proposto del **15° comma** è il seguente:

“Ogni Azionista può votare una sola lista”.

Il testo proposto del **16° comma** è il seguente:

“Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista”.

Il testo proposto del **17° comma** è il seguente:

“Gli Azionisti che presentano le suddette liste devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di Azionisti almeno quindici giorni non festivi prima della data prevista per l’Assemblea”.

Almeno uno dei componenti del CDA, è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Il testo proposto del **18° comma**, in considerazione di quanto anzidetto, è il seguente:

*“All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (“lista di maggioranza”) il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; 2) dalla seconda lista (“lista di minoranza”) che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista”.*

Il testo proposto del **19° comma** è il seguente:

“Nel caso in cui all’interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo”.

Lo statuto può anche prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. Pertanto il comma seguente è facoltativo:

Il testo proposto del **20° comma** è il seguente:

“Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime”.

Il testo proposto del **21° comma** è il seguente:

“Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista”.

Il testo proposto del **22° comma** è il seguente:

“In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci”.

Il testo proposto del **23° comma** è il seguente:

“In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge”.

Il testo proposto del **24° comma** è il seguente:

“In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l’obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto)”.

Il testo proposto del **25° comma** è il seguente:

“Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge”.

Art. 15 (Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione) si propone l’inserimento del **5° e 6° comma** quale conseguenza dell’obbligo introdotto dall’art. 154bis (T.U.F.) così come modificato dal Decreto Legislativo 303/2006.

Il testo proposto del **5° comma** è il seguente:

“Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

Il testo proposto del **6° comma** è il seguente:

“Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili”.

Art. 17 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) si propone l’inserimento del **3° comma**, del **4° comma**, del **5° comma** e dell’ **8° comma**; per quanto riguarda il **3° comma** si ritiene opportuno l’inserimento in quanto tale potere è attribuito dall’art. 151 (T.U.F.) (vige ugualmente anche se non espressamente inserito in Statuto); per quanto riguarda il **4°, 5° e 8° comma** è opportuno l’inserimento per maggior completezza e chiarezza.

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale”.

Il testo proposto del **4° comma** è il seguente:

“L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica”.

Il testo proposto del **5° comma** è il seguente:

“Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci”.

Il testo proposto dell’**8° comma** è il seguente:

“Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio”.

Art. 19 (Organi Delegati) si propone l’inserimento del **3° comma**, in quanto tale potere è attribuito dall’art. 151 (T.U.F.) (vige ugualmente anche se non espressamente inserito in Statuto).

Il testo proposto del **3° comma** è il seguente:

“Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.”

Art. 22 (Collegio Sindacale) si propone l’inserimento del **2° comma**, in considerazione del fatto che la Legge 262/2005 ha introdotto *ex novo* il compito di vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regola di governo societario previste da codici di comportamento redatti dal società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi.

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“Il Collegio vigila:

- *sull’osservanza della legge e dello statuto;*
- *sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;*
- *sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;*
- *sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate relativamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge”.*

Si propone inoltre l’inserimento del **3° comma** quale conseguenza dell’obbligo di informazione introdotto dalla L. 262/2005.

Il testo proposto del **3° comma** è il seguente:

“Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.

Art. 23 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale) si propone l’inserimento del **2° comma**, del **3° comma**, del **4° comma**, del **5° comma**, del **6° comma**, del **7° comma**, del **9° comma**, del **10° comma**, dell’**11° comma**, del **12° comma**, del **14° comma**, del **15° comma**, del **16° comma**, del **17° comma**, del **18° comma**, del **19° comma**, del **20° comma**, del **22° comma**, del **23° comma**, del **24° comma** e del **25° comma**. L’art. 2 della L. 262/2005 modifica gli articoli preesistenti del testo unico della Finanza relativi alla disciplina del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo delle società per azioni.

Tali interventi di modifica, ad opera anche della delibera n. 15915 del 03.05.2007 che ha modificato il Regolamento Emittenti, mirano innanzitutto a rafforzare la presenza nell’organo di controllo di soggetti espressi dagli azionisti di minoranza. Si rafforza inoltre l’indipendenza dell’organo di controllo con la previsione di:

- limiti alla cumulabilità degli incarichi;
- ulteriori previsioni di situazioni di incompatibilità;

A carico dell’organo di controllo, inoltre si dispongono:

- nuovi doveri nello svolgimento dell’attività di vigilanza;
- ulteriori obblighi informativi in relazione ad eventuali incarichi assunti presso altre società.

Al tempo stesso si rafforzano i poteri informativi attribuiti ai suoi componenti.

Si prevede, infine, un rafforzamento del ruolo della Consob, cui si attribuisce la competenza ad emanare disposizioni regolamentari concernenti situazioni precedentemente regolate dall’autonomia statutaria.

In riferimento ai requisiti che i sindaci devono avere e le situazioni di ineleggibilità, la norma (art. 148, 3° comma T.U.F.) prevede che non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che:

- ▶ si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- ▶ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ▶ coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge”.

Il testo proposto del **3° comma** è il seguente:

“La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell’Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi”.

Il testo proposto del **4° comma** è il seguente:

“Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente”.

Il testo proposto del **5° comma** è il seguente:

“L’elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione”.

Il testo proposto del **6° comma** è il seguente:

“Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob”.

Il testo proposto del **7° comma** è il seguente:

“Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione”.

Il testo proposto del **9° comma** è il seguente:

“Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- a) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;*
- c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura”.*

Il testo proposto del **10° comma** è il seguente:

“La società, entro dieci giorni dall’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet le liste di candidati”.

Il testo proposto del **11° comma** è il seguente:

“Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono esser presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà”.

Il testo proposto del **12° comma** è il seguente:

“Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie”.

Il testo proposto del **14° comma** è il seguente:

“Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente”.

Il testo proposto del **15° comma** è il seguente:

“All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:

- *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente;*
- *dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di minoranza”) e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di minoranza”) e un Sindaco Supplente (“Sindaco Supplente di minoranza”).*

Il testo proposto del **16° comma** è il seguente:

“In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci”.

Il testo proposto del **17° comma** è il seguente:

“Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa”.

Il testo proposto del **18° comma** è il seguente:

“In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge”.

Il testo proposto del **19° comma** è il seguente:

“Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di

minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge”.

Il testo proposto del **20° comma** è il seguente:

“L’Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza”.

Il testo proposto del **°22 comma** (tale comunicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 2400, 4° comma c.c.) è il seguente:

“Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società”.

Il testo proposto del **23° comma** (obbligo ai sensi dell’art. 148bis, 2° comma T.U.F.) è il seguente:

“Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento”.

Il testo proposto del **24° comma** è il seguente:

“Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente”.

Il testo proposto del **25° comma** è il seguente:

“Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione”.

Si propone l’inserimento di un nuovo Articolo (Art. 24) (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) in quanto La legge 262/2005 ha introdotto una nuova figura, quella del dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari, chiamata a garantire l’apporto di una specifica professionalità e la conseguente responsabilità in ordine alla correttezza della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nei bilanci e negli altri documenti contabili.

Il nuovo art. 154bis prevede che nello statuto debbano essere indicati i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del suddetto dirigente.

Tale articolo prevede inoltre che tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della società, debbano essere accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di vigilare affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno l'obbligo di attestare con apposita relazione, da allegarsi al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Tale attestazione dovrà essere resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

Da ultimo, si segnala che la legge n. 262/2005 interviene anche in materia di **responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, estendendo a tali soggetti le responsabilità civili e penali, nonché le relative sanzioni, stabilite per gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle società.

Così, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari potranno essere assoggettati ad azione di responsabilità (ex art. 2392 e segg. c.c.) alla stessa stregua degli amministratori in relazione ai compiti a essi spettanti. Da un punto di vista penale, invece, ad essi potranno essere comminate le pene di cui agli artt. 2634 (infedeltà patrimoniale), 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) e 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza), nonché specifiche sanzioni previste dal codice penale come l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.), la sospensione dagli stessi uffici direttivi (art. 35-bis c.p.) o, ancora, quelle previste per la rivelazione di segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. (riproduzione riservata).

Il testo proposto del nuovo articolo (art. 24) è il seguente:

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:

1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa;

2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 25 (Revisione del bilancio e controllo contabile) si propone l'inserimento del **1° comma**, la modifica del **2° comma**, l'inserimento del **3° comma** e del **4° comma** per le motivazioni che seguono: il novellato art. 159 T.U.F. stabilisce che l'Assemblea debba conferire l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 Tuf, determinandone il compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dell'incarico precedente.

L'art. 149-bis Regolamento Emittenti enuncia i criteri che permettono di stabilire l'appartenenza di un'entità alla "rete" di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.

La società di revisione e le entità appartenenti alla medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo ed i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta di libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione, stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, ma individuati dal Regolamento Consob.

L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. Al riguardo, si segnala che ai sensi del comma 2 del novellato art. 159 Tuf non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione e che le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob.

Si propone l'eliminazione del 1° comma (perché ripetitivo) con l'inserimento del testo proposto al nuovo **1° comma**:

“L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del Bilancio, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato, ad una società di revisione che sia iscritta all'Albo Speciale previsto dalla legge e che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla Consob con Regolamento, approvandone il compenso”.

Il testo proposto del **2° comma** è il seguente:

“Le modalità di espletamento dell'incarico saranno regolate dalle norme, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti”.



Il testo proposto del **3° comma** è il seguente:

“L’Assemblea revoca l’incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione, secondo le modalità di cui al 2° comma del presente articolo”.

Il testo proposto del **4° comma** è il seguente:

“L’incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente”.

Si propone l’inserimento di un nuovo Articolo (Art.30) (Informazione sull’adesione a codici di comportamento) in quanto La legge 262/2005 ha introdotto tale obbligo (art. 124-ter T.U.F.) a carico delle società quotate. Dal canto suo la Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.

Il testo proposto del nuovo Articolo (art. 30) è il seguente:

“La società diffonde annualmente nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Consob informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento”.

Il Presidente segnala che poiché le modifiche proposte non ricadono in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 2437 c.c. e, con la sola eccezione della modifica in materia di termine per la convocazione del consiglio di amministrazione, mirano esclusivamente ad adeguare lo statuto a norme imperative, si ritiene che esse non diano luogo a diritto di recesso dei soci che non partecipino all’approvazione della relativa delibera di modifica statutaria.

*per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Ughi*

Milano, 29 maggio 2007

**PROPOSTA DI STATUTO DI SNAI SPA
SECONDO IL SISTEMA TRADIZIONALE**

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|--|-----------------|
| <p>Articolo 1 (Denominazione) È costituita la Società per Azioni denominata "SNAI S.p.A." che è retta dal presente Statuto.</p> | <p>Articolo 1 (Denominazione) invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|---|----------|
| <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Oggetto)</p> <p>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) l'acquisto, la costruzione, l'allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell'intento di incoraggiare l'industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;</p> <p>b) a promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;</p> <p>c) l'assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Oggetto)</p> <p>invariato</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>particolare riguardo al settore ippico e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l'editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;</p> <p>d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature;</p> <p>e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in merchandising connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;</p> <p>f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;</p> <p>g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;</p> <p>h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali prodotti e servizi;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;</p> <p>j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.</p> <p>2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.</p> <p>2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive,</p> | | |
|---|--|--|

editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge

2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.

2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|--|-----------------|
| <p data-bbox="385 320 533 384">Articolo 3 (Sede)</p> <p data-bbox="147 416 770 608">La Società ha sede in Porcari (Lucca). Mediante deliberazioni del Consiglio di Amministrazione la sede sociale può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale e possono altresì essere istituite succursali ed agenzie in Italia ed all'estero.</p> | <p data-bbox="1025 320 1173 384">Articolo 3 (Sede)</p> <p data-bbox="788 416 909 443">invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|--|-----------------|
| <p data-bbox="389 253 530 320">Articolo 4 (Durata)</p> <p data-bbox="147 352 772 416">La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p> | <p data-bbox="1028 253 1169 320">Articolo 4 (Durata)</p> <p data-bbox="786 352 909 379">invariato</p> | |

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|----------|
| <p>Articolo 5 (Capitale Sociale) Il capitale sociale è di Euro 60.748.992,20 (sessantamila settecento quarantotto mila novecento novantadue, venti) diviso in numero 116.824.985 (centosedicimila ottocento ventiquattro novecento ottantacinque azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti. Con deliberazione del 14 settembre 2006, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e determinando di volta in volta se l'aumento debba essere scindibile o inscindibile, in una o più volte ed entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo di nominali Euro 52.000.000,00 (cinquantadue milioni/00) e pertanto fino a massimi Euro 80.570.453,60 (ottantamila cinquecento settantamila quattrocentocinquantaquattro /60) di valore nominale mediante emissione di massime n.100.000.000,00 (cento milioni/00) di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), da offrire in opzione agli aventi diritto.</p> | <p>Articolo 5 (Capitale Sociale) invariato</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.</p> | | |
|--|--|--|

| <p>Versione vigente</p> | <p>Modifica proposta</p> | <p>Commento</p> |
|--|--|------------------------|
| <p>Articolo 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.</p> <p>Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione.</p> <p>Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi</p> | <p>Articolo 6 (Azioni)</p> <p>invariato</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>da quelli appartenenti alle azioni già esistenti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la medesima.</p> | | |
|---|--|--|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|----------|
| <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>La società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|----------|
| <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Finanziamenti dei Soci)</p> <p>La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Finanziamenti dei Soci)</p> <p>invariato</p> | |

TITOLO III: ASSEMBLEA DEI SOCI

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|-----------------|
| <p data-bbox="302 422 616 486" style="text-align: center;">Articolo 9 (Assemblea dei Soci)</p> <p data-bbox="145 518 772 742">Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la Sede della Società o gli Istituti di Credito o gli altri Enti previsti dalla legge indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p data-bbox="145 774 772 869">Per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente.</p> <p data-bbox="145 901 772 1029">Le deliberazioni dell'Assemblea conformi alla normativa vigente ed allo Statuto obbligano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> | <p data-bbox="940 422 1254 486" style="text-align: center;">Articolo 9 (Assemblea dei Soci)</p> <p data-bbox="788 518 907 550">invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>L'Avviso di convocazione, che può prevedere anche la data di seconda convocazione, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o in alternativa, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare.</p> <p>Dell'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco non è ammessa per gli argomenti sui quali</p> | <p>Tale facoltà è stata introdotta dalla L. 262/2005 all'art. 151 T.U.F.</p> <p>La legge 28.12.2005 n. 262 ha introdotto <i>ex novo</i> l'art. 126-bis T.U.F. a tutela delle minoranze che prevede la disposizione <i>a latere</i>; tuttavia è necessario rilevare che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>L'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L'avviso di convocazione, che può prevedere anche la data di seconda convocazione, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o in alternativa, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p> | |
|--|--|--|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|----------|
| <p>Articolo 11 (Rappresentanza in Assemblea. Diritto di Voto.)</p> <p>E' ammessa la rappresentanza degli Azionisti in Assemblea ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Ogni azione ha diritto ad un voto, salvo la creazione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato.</p> | <p>Articolo 11 (Rappresentanza in Assemblea. Diritto di Voto.)</p> <p>invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|-----------------|
| <p data-bbox="174 391 745 486">Articolo 12 (Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p data-bbox="147 518 772 614">L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.</p> | <p data-bbox="813 391 1384 486">Articolo 12 (Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p data-bbox="786 518 909 550">invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|----------|
| <p style="text-align: center;">Articolo 13 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione)</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea compete, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti.</p> <p>La maggioranza dei presenti all'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio, salvo che il verbale venga redatto da un notaio indicato dal Presidente.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 13 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione)</p> <p>invariato</p> | |

TITOLO IV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|--|
| <p align="center">Articolo 14 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli Amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina. Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> | <p align="center">Articolo 14 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p><i>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</i></p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina. Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p><i>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</i></p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti</i></p> | <p>Obbligo ex art. 147quinquies che richiede gli stessi requisiti di onorabilità previsti per i membri del Collegio Sindacale ex art. 148, 4° comma.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>stabiliti dalla normativa vigente. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati e da associazioni di</p> | <p>Valutare l'opportunità di inserire gli ulteriori requisiti (oltre a quelle di indipendenza) previsti da Codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (es. Codice Preda).</p> <p>L'articolo 1 della Legge n. 262/2005 ha introdotto, dopo l'art. 147-bis, la Sezione IV-bis "Organi di amministrazione" (successivamente modificata dal D.Lvo 29.12.2006 n. 303), che apporta talune modifiche in materia di nomina e requisiti degli amministratori (nuovi artt. 147-ter, 147-quater e 147-quinquies), prevedendo – in analogia con quanto dispone l'art. 2 in relazione agli organi di controllo – la <u>partecipazione della minoranza in ciascuno di questi organi nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati</u>.</p> <p>Così in dettaglio, l'art. 147-ter dispone in materia di Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Lo <u>statuto</u> prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di <u>liste di candidati</u> e determina la <u>quota minima di partecipazione</u> richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento. <p>Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul proprio sito internet almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>Ogni Azionista può votare una sola lista.</p> <p>Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società</p> | <p>proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p><u>2. Salva la previsione dell'art. 2409 septiesdecies c.c.</u> (secondo cui – giova ricordarlo – nel caso di CDA di società quotata organizzata secondo il sistema monistico almeno un terzo dei componenti del C.d.A. deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma, c.c. e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati), <u>almeno uno dei componenti del CDA, è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</u> Laddove si tratti di società organizzata secondo il sistema monistico, il componente del CDA così eletto deve essere in possesso, a pena di decadenza dalla carica, dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza determinati per i sindaci dall'art.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Gli Azionisti che presentano le suddette liste devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di Azionisti almeno quindici giorni non festivi prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea ("lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>2) dalla seconda lista ("lista di minoranza") che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una</p> | <p>148, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>4. Inoltre, con esclusione delle società organizzate secondo il metodo monistico per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409 septiesdecies c.c., <u>qualora il CDA sia composto da più di sette componenti, almeno due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.</u></p> <p>Nel caso in cui invece il CdA sia composto da meno di sette componenti, i requisiti di indipendenza devono essere posseduti da almeno <u>un</u> componente.</p> <p><u>Inoltre è possibile che lo statuto preveda gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</u></p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto).</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p> | |
|--|--|--|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 15 (Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 15 (Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei</p> | <p>Obbligo introdotto dall'art. 154-bis, così come modificato dal D.lgs. 303/2006.</p> |

| | | |
|---|---|-----------------|
| | documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. | |
| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
| <p>Articolo 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento.</p> | <p>Articolo 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>invariato</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
| <p>Articolo 17 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di</p> | <p>Articolo 17 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> | <p>Potere attribuito, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale nella sua totalità od anche al singolo componente del Collegio Sindacale</p> |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <p>avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica.</p> <p>Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p> <p>Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>dall'art. 151 D.L.vo 58/1998.</p> |
|---|--|--------------------------------------|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|----------|
| <p data-bbox="203 228 719 320">Articolo 18 (Verbalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione)</p> <p data-bbox="147 357 772 512">Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dai relativi verbali trascritti nel registro apposito e firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.</p> | <p data-bbox="842 228 1357 320">Articolo 18 (Verbalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione)</p> <p data-bbox="786 357 909 384">invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 19 (Organi delegati)</p> <p>Fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti che, in tal caso, assumono la qualifica di Amministratori Delegati.</p> <p>Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il Vice Presidente, il o i Consiglieri Delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri degli organi delegati determinandone il contenuto ed i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, almeno ogni tre mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche,</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 19 (Organi delegati)</p> <p>Fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti che, in tal caso, assumono la qualifica di Amministratori Delegati.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il Vice Presidente, il o i Consiglieri Delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri degli organi delegati determinandone il contenuto ed i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, almeno ogni tre mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche,</p> | <p>Potere attribuito dall'art. 151 D.L.vo 58/1998.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| effettuate dalla Società o, se esistenti, dalle sue controllate. | effettuate dalla società o, se esistenti, dalle sue controllate. | |
|--|--|--|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|---|----------|
| <p align="center">Articolo 20 (Remunerazioni degli Amministratori e rimborsi)</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è dovuto un compenso annuo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso tale compenso viene ripartito nel modo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono inoltre dovuti i rimborsi delle spese sostenute in ragioni della carica.</p> | <p align="center">Articolo 20 (Remunerazioni degli Amministratori e rimborsi)</p> <p>Invariato</p> | |

TITOLO V: RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|-----------------|
| <p data-bbox="226 391 696 451">Articolo 21 (Rappresentanza della Società)</p> <p data-bbox="147 488 772 839">La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.</p> | <p data-bbox="864 391 1335 451">Articolo 21 (Rappresentanza della Società)</p> <p data-bbox="786 488 909 512">invariato</p> | |

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Collegio Sindacale)</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati e funzionanti ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Collegio Sindacale)</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati e funzionanti ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Il Collegio vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'osservanza della legge e dello statuto; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; - sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate relativamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. | <p>Premessa</p> <p>Rispetto alla precedente disciplina di legge vengono eliminate le previsioni che attribuivano allo statuto la competenza a definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) criteri e modalità di nomina del Presidente del Collegio Sindacale; b) limitazioni al cumulo degli incarichi; <p>Per quanto riguarda la lettera a) infatti si demanda ad un Regolamento della Consob la determinazione delle modalità attraverso cui deve avvenire l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del Collegio da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; il Presidente del Collegio Sindacale sarà eletto dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p style="text-align: center;">* * * *</p> <p>Adempimento introdotto <i>ex novo</i> dalla legge 262/2005 correlato all'obbligo di informazione relativo ai codici di comportamento previsto dall'art. 124bis (T.U.F.) in base al quale le società quotate hanno l'obbligo di diffondere annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.</p> | <p>motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.</p> <p>La Consob conseguentemente stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.</p> |
|--|--|--|

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|---|
| <p align="center">Articolo 23 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> | <p align="center">Articolo 23 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.</p> | <p>Premessa</p> <p>L'art. 2 della L. 262/2005 modifiche agli articoli preesistenti del testo unico della Finanza relativi alla disciplina del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo delle società per azioni.</p> <p>Tali interventi di modifica mirano innanzitutto a rafforzare la presenza nell'organo di controllo di soggetti espressi dagli azionisti di minoranza. Si rafforza inoltre l'indipendenza dell'organo di controllo con la previsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti alla cumulabilità degli incarichi; - ulteriori previsioni di situazioni di incompatibilità; <p>A carico dell'organo di controllo, inoltre si dispongono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi doveri nello svolgimento dell'attività di vigilanza; - ulteriori obblighi informativi in relazione ad eventuali incarichi assunti presso altre società. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Hanno diritto a presentare liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il tre per cento del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona, società fiduciaria, o per il tramite di altro azionista appartenente al medesimo Gruppo societario.</p> <p>Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono l'incarico di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione.</p> <p>Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche.</p> | <p>Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente.</p> <p>L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più dei candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.</p> <p>Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; | <p>Al tempo stesso si rafforzano i poteri informativi attribuiti ai suoi componenti.</p> <p>Si prevede, infine, un rafforzamento del ruolo della Consob, cui si attribuisce la competenza ad emanare disposizioni regolamentari concernenti situazioni precedentemente regolate dall'autonomia statutaria.</p> <p>In riferimento ai requisiti che i sindaci devono avere e le situazioni di ineleggibilità, la norma (art. 148, 3° comma T.U.F.) prevede che non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; • coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un membro supplente; - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente. <p>La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci dalla carica, nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del | <p>c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.</p> <p>La società, entro dieci giorni dall'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet le liste di candidati.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono esser presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p> <p>Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo,</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Presidente del collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;</p> <p>– qualora si debba provvedere alla sostituzione del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza, l’Assemblea provvederà a sostituirlo, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato la propria candidatura almeno dieci giorni prima dal giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché all’esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p> | <p>con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.</p> <p>All’elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di minoranza”) e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di minoranza”) e un Sindaco Supplente (“Sindaco Supplente di minoranza”). <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita</p> | <p>Limiti al cumulo degli incarichi</p> <p>Tale comunicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 2400, 4° comma (aggiunto dalla L. 262/2005).</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis, 2° comma (aggiunto dalla L. 262/2005).</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p> | |
|--|---|--|

| Nuovo articolo | Commento |
|---|--|
| <p>Articolo 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:</p> <p>1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa;</p> <p>2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli</p> | <p>La legge 262/2005 ha introdotto una nuova figura, quella del dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari, chiamata a garantire l'apporto di una specifica professionalità e la conseguente responsabilità in ordine alla correttezza della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nei bilanci e negli altri documenti contabili.</p> <p>Il nuovo art. 154bis prevede che nello statuto debbano essere indicati i requisiti di professionalità e <u>le modalità</u> di nomina del suddetto dirigente.</p> <p>Tale articolo prevede inoltre che tutti <u>gli atti e le comunicazioni</u> della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della società, debbano essere accompagnati da <u>una dichiarazione scritta</u> del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di vigilare affinché il dirigente preposto disponga</p> |

inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.

di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno l'obbligo di attestare con apposita relazione, da allegarsi al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Tale attestazione dovrà essere resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

Da ultimo, si segnala che la legge n. 262/2005 interviene anche in materia di **responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, estendendo a tali soggetti le responsabilità civili e penali, nonché le relative sanzioni, stabilite per gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle società.

Così, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari potranno essere assoggettati ad azione di responsabilità (ex art.

| | |
|--|---|
| | <p>2392 e segg. c.c.) alla stessa stregua degli amministratori in relazione ai compiti a essi spettanti. Da un <u>punto di vista penale</u>, invece, ad essi potranno essere comminate le pene di cui agli artt. 2634 (infedeltà patrimoniale), 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) e 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza), nonché specifiche sanzioni previste dal codice penale come l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.), la sospensione dagli stessi uffici direttivi (art. 35-bis c.p.) o, ancora, quelle previste per la rivelazione di segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. (riproduzione riservata).</p> |
|--|---|

TITOLO VII: REVISIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|---|
| Articolo 24 (Revisione del bilancio e controllo contabile) | Articolo 25 (Revisione del bilancio e controllo contabile) | |
| <p>La revisione del bilancio ed il controllo contabile sono esercitati da una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.</p> <p>In conformità alle norme, anche</p> | <p><u>L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del Bilancio, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato, ad una società di revisione che sia iscritta all'Albo Speciale previsto dalla legge e che</u></p> | <p><i>Premessa</i></p> <p>Il novellato art. 159 T.U.F. stabilisce che l'Assemblea debba conferire <u>l'incarico</u> di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato <u>ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 Tuf</u>, determinandone il compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.</p> <p>L'incarico ha <u>la durata di nove esercizi</u>, non può</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>regolamentari di tempo in tempo vigenti, l'Assemblea dei Soci conferisce, previo parere del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e – ricorrendone i presupposti – del bilancio consolidato ad una società di revisione avente i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa, determinandone altresì il corrispettivo.</p> <p>La durata e le modalità di espletamento dell'incarico saranno regolate dalle norme, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti.</p> | <p>non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla Consob con Regolamento, approvandone il compenso. Le modalità di espletamento dell'incarico saranno regolate dalle norme, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti. L'Assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione, secondo le modalità di cui al 2° comma del presente articolo. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.</p> | <p>essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dell'incarico precedente.</p> <p>L'art. 149-bis Regolamento Emittenti enuncia i criteri che permettono di stabilire l'appartenenza di un'entità alla "rete" di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.</p> <p><u>La società di revisione e le entità appartenenti alla medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo ed i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) tenuta di libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">c) servizi di valutazione, stima ed emissione di pareri <i>pro veritate</i>;d) servizi attuariali;e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;h) prestazione di difesa giudiziale;i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, ma individuati dall'emanando regolamento Consob. <p>L'<u>assemblea revoca l'incarico</u>, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una <u>giusta causa</u>, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. Al riguardo, si segnala che ai sensi del comma 2 del novellato art. 159 Tuf non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione e che le funzioni di controllo contabile continuano ad</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob.</p> |
|--|--|---|

TITOLO VIII: BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|--|---|-----------------|
| <p align="center">Articolo 25 (Esercizio sociale)</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.</p> | <p align="center">Articolo 26 (Esercizio sociale)</p> <p>invariato</p> | |

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|--|-----------------|
| <p align="center">Articolo 26 (Destinazione degli utili)</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati come segue: a) una somma corrispondente alla ventesima parte di essi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; b) gli utili rimanenti saranno distribuiti alle azioni, salvo le disposizioni di legge e salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi con le modalità e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio</p> | <p align="center">Articolo 27 (Destinazione degli utili)</p> <p>invariato</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>decorrente dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla data stabilita dal Consiglio stesso.</p> | | |
|--|--|--|

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|----------|
| <p data-bbox="237 357 685 419">Articolo 27 (Scioglimento e Liquidazione)</p> <p data-bbox="147 456 770 549">Per lo scioglimento e liquidazione della Società saranno seguite le disposizioni di Legge.</p> | <p data-bbox="878 357 1326 419">Articolo 28 (Scioglimento e Liquidazione)</p> <p data-bbox="788 456 909 483">invariato</p> | |

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

| Versione vigente | Modifica proposta | Commento |
|---|---|-----------------|
| <p align="center">Articolo 28 (Disposizioni generali)</p> <p>Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le pertinenti disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali e delle norme regolamentari.</p> | <p align="center">Articolo 29 (Disposizioni generali)</p> <p>invariato</p> | |

| Nuovo articolo | Commento |
|--|---|
| <p align="center">Articolo 30 (Informazioni sull'adesione a codici di comportamento)</p> <p>La società diffonde annualmente nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Consob informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.</p> | <p>La legge 262/2005 ha introdotto tale obbligo (art. 124-ter T.U.F.) a carico delle società quotate. Dal canto suo la Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.</p> |

*per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Ughi*

Milano, 29 maggio 2007